



COMUNE DI CASTELVERDE  
(Prov. di Cremona)

**Allegato alla Delibera di  
C.C. n.8 del 29.03.06**

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI**

ART. 1  
ISTITUZIONE DELLA TASSA

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del D.Lgs 15 novembre 1993, n.507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART. 2  
SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito regolamento adottato ai sensi dell'art.8 , del D.P.R. 10 settembre 1982, n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, etc.).

ART. 3  
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART. 4  
PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario o occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario

ART.5  
AGEVOLAZIONI ED ESCLUSIONI DALLA TASSA

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate

nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

**2.** Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

a)centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici / quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali d'essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b)soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie s simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell 'art. 1117 del Codice -Civile con, l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;

e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luca);

f)fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

**3.** Possono altresì essere soggette ad agevolazioni o esenzioni dalla tassa:

a)i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri ;

b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

c) locali adibiti al culto e pastorali, con esclusione delle abitazioni eventualmente annesse dei ministri del culto o di altre persone;

d) locali ed aree occupati o detenuti dalle O.N.L.U.S. di cui alla sezione II del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997;

**3 bis.** Le agevolazioni o le esenzioni di cui ai punti c e d possono essere accordate previo finanziamento della minore entrata, con risorse diverse dal gettito della tassa rifiuti. La suddetta copertura è da prevedersi in bilancio e nella misura stabilita dalla giunta comunale di anno in anno;

**4.** Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali,

non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 20%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

## ART. 6 COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 dei D.Lgs. 507/1993, commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

## ART. 7 APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Le condizioni previste al comma 4° dell'art. 59 del D.Lgs.507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida,

qualora non venga provveduto entro congrue termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

3 - In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo dovuto in misura pari al 25% della tariffa.

4 .Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

## ART .8 TARIFFE

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite nonché all'uso cui i medesimi vengono destinati secondo la classificazione stabilita dal successivo art. 10 del presente regolamento ed in base alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale, con separato provvedimento, ed esecutiva a norma di legge e trasmessa entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

Le variazioni delle tariffe dovranno essere deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio preventivo di ciascun anno ed entreranno in vigore il primo gennaio dell'anno successivo.

## ART. 9 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1 Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde e le aree ed i locali ad uso condominiale, nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassati;

2. La tariffa unitaria può essere ridotta nei seguenti casi:

a) abitazioni con unico occupante : 25% ;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;

- c) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
  - d) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 20%;
3. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette con effetto dall'anno successivo.
4. L'abitazione ed il garage costituiscono una unica unità immobiliare ai soli fini dell'applicazione della tassa.

## ART. 10

### ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art.5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art.9, si applicano le esenzioni e le riduzioni di seguito indicate:
  - a) Esonero dalla tassa per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazioni rilasciate dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza,
  - b) Riduzione della tassa del 30% per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: stato, regione e provincia, unità socio sanitarie locali ed enti ospedalieri;
  - c) Riduzione della tassa del 30% per gli enti di assistenza e beneficenza, per le associazioni culturali, di culto, e quell'arma e combattentistiche a carattere nazionale.
2. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art.61, comma 3, del decreto legislativo n.507 del 1993. A tal fine la giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio
3. Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 ed i rimborsi di cui al comma 2 sono iscritti in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

## ART. 11

CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	
<b>1</b>	Locali delle abitazioni, autorimesse private e loro accessori
<b>2</b>	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<b>3</b>	Cinematografi e teatri
<b>4</b>	Autorimesse e magazzini senza negozio
<b>5</b>	Aree scoperte
<b>6</b>	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
<b>7</b>	Esposizioni, autosaloni
<b>8</b>	Alberghi con ristorante
<b>9</b>	Alberghi senza ristorante
<b>10</b>	Case di cura e riposo
<b>12</b>	Ospedale
<b>13</b>	Uffici, agenzie, studi professionali
<b>14</b>	Banche ed istituti di credito
<b>15</b>	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
<b>16</b>	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<b>16</b>	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
<b>17</b>	Banchi di mercato beni durevoli
<b>18</b>	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
<b>19</b>	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
<b>20</b>	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<b>21</b>	Attività industriali con capannoni di produzione
<b>22</b>	Attività artigianali di produzione beni specifici
<b>23</b>	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
<b>24</b>	Mense, birrerie, amburgherie
<b>25</b>	Bar, caffè, pasticceria
<b>26</b>	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<b>27</b>	Plurilicenze alimentari e/o miste
<b>28</b>	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<b>29</b>	Ipermercati di generi misti
<b>30</b>	Banchi di mercato genere alimentari
<b>31</b>	Discoteche, night-club
<b>32</b>	Aree scoperte adibite a posteggi e parcheggi

## ART. 12

### TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. Per il servizio, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù , di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183gg e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
4. L'obbligo della denuncia, di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs- 507/1993.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata, direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non .. risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

## ART. 13

### DENUNCE

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 dei D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o affettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito d'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n.701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e quindi da chi deve essere iscritto a ruolo.

5. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto, che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori, dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

#### ART. 14

##### DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 dei D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
- 5 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

#### ART. 15

##### MEZZI DI CONTROLLO

- Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio e tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

#### ART. 16

##### SANZIONI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Se la denuncia e' infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 63, comma 4, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta infedele.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
5. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli alla direzione regionale delle entrate nei quali e' effettuata l'iscrizione delle somme predette."

#### ART. 17

##### ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

1. La riscossione della tassa è effettuata mediante ruoli nominativi nei modi e termini stabiliti dal D.P.R. 29 Settembre 1973, n.602 così come modificate ed integrate dal D.Lgs. n.46 del 29 Febbraio 1999;
2. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
3. Per il contenzioso si applicano le norme legislative vigenti in materia.

#### ART.18

##### FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni sono attribuiti al funzionario responsabile designato dal Comune; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

#### ART. 19

##### ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione di quelle previste in attuazione degli artt. 59, comma 2, secondo periodo, 63, commi 2, 3 e 4, 64 comma 2 secondo periodo, 66 e 72 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 507/93, che hanno decorrenza dal 1 gennaio 1995.